

La detenzione femminile: analisi qualitativa e quantitativa del fenomeno (Giulia Mantovani)

Secondo i dati disponibili al 30 settembre 2017 (Walmsley R., *World Female Imprisonment List 2017*, fourth edition, World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, London, United Kingdom, in <http://www.prisonstudies.org>), nel mondo più di 714000 donne e ragazze sono detenute all'interno degli istituti penitenziari, a titolo cautelare oppure a seguito di una condanna definitiva. Esse rappresentano il 6,9% della popolazione carceraria globale.

In Europa donne e ragazze costituiscono il 6,1% delle persone detenute, che corrisponde a 102397 unità. La percentuale è decisamente più bassa in Africa (3,4%), mentre altrove è più alta: 8,4% nelle Americhe (9,8% negli Stati Uniti); 6,7% in Asia; 7,4% in Oceania.

In Italia, al 28 febbraio scorso risultavano detenute negli istituti penitenziari 60348 persone. Fra queste si contavano 2623 donne (DAP, *Detenuti presenti – Aggiornamento al 28 febbraio 2019*, in www.giustizia.it). Ciò significa che, a quella data, le donne rappresentavano circa il 4,3% della popolazione carceraria totale. Questa percentuale costituisce un dato sostanzialmente stabile nel nostro Paese, come emerge dalla serie storica delle rilevazioni condotte dal 1991 ad oggi, che mostra oscillazioni limitate.

In Italia, «in termini assoluti, la variazione del numero delle detenute ha seguito sostanzialmente di pari passo quello dei detenuti» (Associazione Antigone, *Un anno in carcere. XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2018, in www.antigone.it). Il nostro Paese, dunque, non condivide il *trend* globale di una popolazione detenuta femminile che cresce più di quella maschile (nel mondo dal 2000 il numero delle donne detenute è aumentato del 53% circa, mentre quello degli uomini è cresciuto del 20% circa: Walmsley R., *World Female Imprisonment List 2017*, cit.).

Di fatto l'esiguità numerica delle donne presenti negli istituti penitenziari non si traduce in condizioni detentive migliori. Al contrario alcune criticità risultano acute e la minoranza femminile soffre spesso le conseguenze di una considerazione marginale. Testimonia una tale situazione anche la recente Relazione (2018) del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Una condizione di maggiore sofferenza per le donne ristrette si profila già a partire dalla distribuzione territoriale delle strutture penitenziarie. Sotto questo aspetto il destino delle donne è sospeso fra la collocazione negli istituti esclusivamente femminili oppure nelle sezioni femminili di istituti prevalentemente popolati da uomini: la prima soluzione presenta il vantaggio di alloggiare le donne all'interno di istituti ad esse specificamente dedicati, ma tende ad allontanarle dai loro affetti, essendo poche le strutture esclusivamente femminili; la seconda soluzione, invece, permette una maggiore vicinanza alle famiglie, ma inserisce le detenute in un contesto focalizzato sul detenuto-uomo. Nell'ultima sua Relazione (p. 181) il Garante nazionale riporta la situazione limite di 4 donne ristrette in un istituto di ben più di 150 uomini.

Non molti anni addietro, nel 2015, l'Amministrazione penitenziaria affermava che «le donne hanno una minore possibilità di accesso alle attività trattamentali. È una discriminazione involontaria dovuta al loro numero limitato e all'impossibilità di condividere con gli uomini le strutture» (DAP, *Scheda sulla detenzione femminile*, gennaio 2015, in www.giustizia.it). Ancora nella sua più recente Relazione (p. 182), il Garante nazionale rileva che «colpisce in alcune sezioni [femminili] l'assoluto vuoto trattamentale».

Dunque, sebbene non manchino esempi virtuosi, nei confronti delle detenute si registra ancora una carenza di opportunità pregiudizievole per un efficace percorso di reinserimento sociale.

E ciò in un contesto, quello della criminalità femminile, fortemente segnato dalla marginalità sociale. Bisogna anche notare che, fra le donne detenute, si riscontra una sovra-rappresentazione delle straniere più marcata che fra gli uomini. Infatti i dati Istat ci dicono che in Italia risiedono circa 5 milioni di stranieri regolari, pari all'8,3% della popolazione, mentre in carcere gli stranieri diventano il 34% del totale dei detenuti e questa percentuale sale al 40% se si considera la sola popolazione detenuta femminile; il fatto che le statistiche penitenziarie comprendano anche gli stranieri c.d. "irregolari" non basta a spiegare l'evidente divaricazione (Miravalle M., *Quale genere di*

detenzione?, *Le donne in carcere in Italia e in Europa*, in Mantovani G. (a cura di), *Donne ristrette*, Milano, 2018, p. 37 s.).

Il maggior numero di reati commessi dalle donne sono reati contro il patrimonio, seguono i reati contro la persona e quelli in materia di stupefacenti (DAP, *Detenuti per tipologia di reato - Situazione al 31 Dicembre 2018*, in www.giustizia.it). Per quanto riguarda le donne, «la durata della pena inflitta si attesta più frequentemente tra i 3 e 4 anni, seguita poi da pene ricomprese tra i 2 e 3 anni. E in generale, sono le pene fino a 5 anni quelle che vengono più spesso inflitte» (Associazione Antigone, *XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2017, in www.antigone.it). Si tratta di sanzioni che tendenzialmente consentono alla persona detenuta di candidarsi a misure alternative alla detenzione in carcere: ma proprio il contesto di marginalità dal quale spesso le donne provengono, a partire dalla mancanza di un domicilio idoneo, può ostacolarne l'inserimento nel circuito extramurario (ciò che peraltro accade già nella sede cautelare). Queste ultime sono considerazioni dalle quali non può che trarre alimento la necessità di lavorare affinché le dinamiche della detenzione femminile non contribuiscano a perpetuare l'emarginazione delle donne. Ancora di recente il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (*Women in prison*, CPT/Inf(2018)5, in <https://rm.coe.int/168077ff14>) ha rilevato che troppo spesso alle donne ristrette sono offerte attività ritenute “appropriate” sulla base di modelli desueti, mentre le stesse sono escluse da una più ampia gamma di corsi di formazione professionale riservati agli uomini. Il Comitato depreca tale approccio discriminatorio, il quale «può soltanto servire a rafforzare antiquati stereotipi del ruolo sociale delle donne».

La necessità di migliorare la condizione della popolazione femminile ristretta negli istituti penitenziari italiani è alla base di alcune fra le modifiche recentemente apportate all'ordinamento penitenziario, a partire dall'art. 1, che ora vieta espressamente discriminazioni, nel trattamento penitenziario, «in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale ...». All'esplicito divieto di discriminazione sulla base del sesso è sottesa la volontà di contrastare la tendenza alla “scomparsa” della minoranza femminile dall'orizzonte dell'offerta trattamentale all'interno delle carceri italiane.

Com'è noto, nel complesso, quella recentemente varata è stata una “piccola” riforma, che ha lasciato cadere alcune fra le più significative direttive contenute nella legge-delega risalente alla scorsa legislatura (l. 103/2017): il nuovo esecutivo, infatti, ha globalmente abbandonato le linee di riforma indirizzate al contenimento della carcerazione, rivolgendosi piuttosto al contesto intramurario.

Al tema delle opportunità offerte alle donne sono dedicate alcune previsioni *ad hoc*: «le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali» (art. 14 o.p.; con riferimento agli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili l'art. 31 o.p. prevede ora che la rappresentanza comprenda anche una detenuta o internata); «tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale» (art. 19).

Naturalmente si tratta di disposizioni destinate a rimanere prive di un impatto concreto in mancanza di risorse idonee a supportarne l'implementazione. Purtroppo non mancano esempi “illustri” di norme che stentano a tradursi in realtà a causa dell'assenza di investimenti adeguati. Cito soltanto le “case-famiglia” protette, che hanno trovato posto nel tessuto normativo a partire dal 2011 (l. n. 62). Esse sono strutture del tutto estranee al circuito degli istituti penitenziari e consentono che la detenzione delle madri con bambini al seguito si svolga in forma domiciliare. Le “case-famiglia protette” sono state pensate per assicurare un domicilio idoneo alle madri che non l'hanno in modo che, se possiedono i requisiti previsti dalla legge, esse possano essere sottratte al carcere. Ciò evita sia la separazione tra madre e bambino sia che il bambino segua la madre in carcere. Tuttavia, nell'introdurre nel tessuto normativo le “case-famiglia protette”, si stabilì che il Ministro della giustizia «può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette», ma «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Il risultato è che ad oggi risultano operative due sole “case-famiglia protette” riconosciute come tali, la prima a Milano e la seconda a Roma, mentre al 28 febbraio scorso risultavano ancora 53 bambini alloggiati negli istituti penitenziari con le madri (37 all'interno di strutture penitenziarie *ad hoc*, di “nuova generazione”, quali sono gli Istituti a custodia attenuata per madri, dei quali uno è quello torinese, 16 ancora nelle sezioni-nido ordinarie: DAP, *Detenute madri con figli al seguito – 28 febbraio 2019*, in www.giustizia.it).